

DELIBERA N. 213/26/CONS

**VERIFICA AI SENSI DELL'ART. 51, COMMA 3, DEL DECRETO
LEGISLATIVO 8 NOVEMBRE 2021, N. 208, IN MERITO
ALL'ACQUISIZIONE DEL CONTROLLO ESCLUSIVO SU WARNER BROS.
DISCOVERY, INC. DA PARTE DI PARAMOUNT SKYDANCE
CORPORATION**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 10 settembre 2026;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*” e, in particolare, gli articoli 46 e 47;

VISTO il regolamento (UE) 2024/1083 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell'ambito del mercato interno e che modifica la direttiva 2010/13/UE (*regolamento europeo sulla libertà dei media*, di seguito “EMFA”);

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato*” (di seguito, *Testo Unico* o *Tusma*);

VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante “*Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione*” (di seguito, “ROC”), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 224/23/CONS;

VISTA la delibera n. 220/08/CONS, del 7 maggio 2008, recante “*Procedure per lo svolgimento delle funzioni ispettive e di vigilanza dell'Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 173/22/CONS;

VISTA la delibera n. 265/22/CONS, del 19 luglio 2022, recante “*Regolamento recante la disciplina dei procedimenti in materia di autorizzazione ai trasferimenti di proprietà delle società radiotelevisive e dei procedimenti in materia di tutela del pluralismo di cui all’articolo 51, commi 3, 4, 5, 6 e 7, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208*” (di seguito, “*Regolamento*”);

VISTA la delibera n. 66/24/CONS, del 6 marzo 2024, recante l’“*Adozione delle linee guida volte a definire la metodologia specifica per la verifica dell’esistenza di posizioni di significativo potere di mercato lesive del pluralismo ai sensi dell’art. 51, comma 5, del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 208*”;

VISTA la delibera n. 251/25/CONS, del 28 ottobre 2025, recante “*Esiti della consultazione pubblica concernente l’individuazione dei singoli mercati che compongono il sistema integrato delle comunicazioni, di cui all’articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, avviata con delibera n. 97/24/CONS, del 17 aprile 2024*” e il relativo allegato A;

VISTA la delibera n. 316/25/CONS, del 17 dicembre 2025, recante “*Chiusura del procedimento per l’accertamento del valore economico del Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC) per l’anno 2023*” e il relativo Allegato A;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 382/24/CONS, del 30 settembre 2024, recante “*Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello*”, come modificata dalla delibera n. 59/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 383/17/CONS, del 5 ottobre 2017, recante “*Adozione del Regolamento recante la disciplina dell’accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della 7 agosto 1990, n. 24 e degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 205/23/CONS;

CONSIDERATO che l’art. 3, comma 1, lett. z), del *Tusma*, come modificato dal decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 50, definisce quale SIC: “*il settore economico che comprende le attività di stampa quotidiana e periodica, delle agenzie di stampa, di editoria elettronica, anche per il tramite di Internet, di radio e servizi di media audiovisivi e radiofonici, cinema, pubblicità esterna, sponsorizzazioni (di cui alla lettera ss)) e pubblicità online*”;



VISTA la comunicazione inviata, ai sensi dell'art. 51, comma 3, del *Tusma* e dell'art. 4, comma 1, lett. a) del *Regolamento* recante la disciplina dei procedimenti in materia di tutela del pluralismo, congiuntamente, dalle società [REDACTED] Skydance Corporation (d'ora in avanti, "Gruppo Paramount" o "PSKY") e Warner Bros. Discovery, Inc. (d'ora in avanti, "Gruppo Warner" o "WBD"), in data 14 luglio 2026 (prot. Agcom n. 0261664 del 15 luglio), inerente all'acquisizione, da parte di PSKY, in forza di un contratto di fusione sottoscritto in data 27 febbraio 2026, di tutte le azioni emesse e in circolazione di WBD;

RILEVATO che le suddette società operano nel SISTEMA INTEGRATO DELLE COMUNICAZIONI (SIC), e, in particolare, risultano attive, direttamente o tramite società controllate, nell'intera filiera dell'audiovisivo, dalla produzione e distribuzione cinematografica (Studios) alla fornitura di servizi media audiovisivi lineari e non lineari, in chiaro e a pagamento. Nel segmento dello *streaming*, le società operano sia secondo modelli SVOD (*Subscription Video on Demand*) attraverso importanti marchi internazionali quali *Paramount+* (PSKY), *HBO Max* e *discovery+* (WBD), sia attraverso modelli FAST (*Free Ad-supported Streaming TV*) con il marchio *Pluto TV* (PSKY);

RILEVATO e CONSIDERATO quanto segue:

1. l'Autorità, in occasione di operazioni di concentrazione o intese che intervengono tra soggetti operanti nel SIC o nelle quali anche solo una delle parti sia un soggetto operante nel medesimo sistema e l'altra rientri tra i soggetti obbligati all'iscrizione al ROC (ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249),
 - i) qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate e il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate superino le soglie indicate all'art. 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e s.m.i.,
 - o
 - ii) qualora una (o più) delle parti operanti nel SIC versi in una delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c) e d), comma 3, dell'art. 51 del *Tusma* – relative al livello dei ricavi ed alla titolarità di autorizzazioni televisive e radiofoniche –, che costituiscono indici sintomatici di una posizione di significativo potere di mercato potenzialmente lesiva del pluralismo

procede allo svolgimento dell'istruttoria preliminare di cui all'art. 4 del *Regolamento*;



2. la società acquirente, [REDACTED] *Skydance Corporation*, dalla documentazione in atti, risulta essere:

- una *public corporation* costituita ai sensi del diritto dello Stato del Delaware, con sede principale a 1515 Broadway, New York, NY 10036, Stati Uniti d’America, e sede legale a 251 Little Falls Drive, City of Wilmington, County of New Castle, DE 19808, Stati Uniti d’America. PSKY è iscritta presso il Delaware Secretary of State – Division of Corporations con il numero 3818902 e le sue azioni ordinarie sono quotate presso il listino [REDACTED]
[REDACTED]
- controllata, in via esclusiva dalla Famiglia Ellison, in virtù dei diritti di *governance* stabiliti nell’*Amended and Restated Certificate of Incorporation* di PSKY. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
- l’attuale gruppo [REDACTED] *Skydance Corporation* è frutto di una precedente operazione di concentrazione, in cui Lawrence J. Ellison e David Ellison — già titolari della *media company* *Skydance* — e RedBird Capital Partners Management LLC hanno acquisito, rispettivamente, il controllo esclusivo di Paramount Global e il controllo congiunto di National Amusements, Inc., mediante una serie di transazioni interdipendenti perfezionate attraverso acquisto di azioni. In data 7 agosto 2025 *Skydance Media* e *Paramount Global* hanno annunciato il completamento della fusione, dando vita a [REDACTED] *Skydance Corporation*
[REDACTED]
- [REDACTED] *Skydance Corporation* è una multinazionale che opera a livello globale nell’intera filiera dell’audiovisivo, dalla produzione e distribuzione cinematografica (*Studios*) alla fornitura di servizi media audiovisivi (FSMA) multiplatforma (digitale terrestre, satellitare, *streaming*) lineari e non lineari, in chiaro e a pagamento. In particolare risulta attiva in tre segmenti: i) *TV Media*, che comprende le attività di *CBS Television Network*, *CBS Stations* e le sue reti internazionali in chiaro (Australia, UK, [REDACTED]); le reti nazionali *premium* e *basic* via cavo, tra cui *Paramount Media Networks* (attraverso i marchi *CMT*, *Comedy Central*, *Logo*, *MTV*, *Nickelodeon*, *POP Tv*, *The Smithsonian Channel*, *TV Land*, [REDACTED]), *BET Media Group*, *CBS Sports Network* e le estensioni internazionali, e studio; ii) *Direct-to-Consumer*, che comprende il portafoglio di servizi di *streaming* nazionali e internazionali a pagamento e gratuiti, tra cui *Paramount+*, *Pluto TV* e *BET+* (disponibile negli Stati Uniti); iii) *Studios*, che comprende *Paramount Pictures*, *Paramount Animation*, e *Miramax*, e opera nella produzione e nell’acquisizione di film e serie per la distribuzione e la licenza



a livello mondiale, inclusa la distribuzione nelle sale cinematografiche, sui servizi di *streaming*, televisione, *home entertainment* digitale e fisico;

- in Italia, il gruppo opera attraverso la *subholding* Viacom Holdings Italia S.r.l.

██████████ che a sua volta detiene il controllo di *Paramount Global Italia S.r.l.* la quale, dalla documentazione in atti, risulta essere società di diritto italiano a responsabilità limitata, avente sede legale in Corso Europa n. 5, 20122, Milano, registrata al Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza e Lodi con C.F. 07237600965 e REA 1945654;

- *Paramount Global Italia S.r.l.* risulta iscritta al ROC, con il n. 23178, dal 6 febbraio 2013, in qualità di impresa fornitrice di servizi di media audiovisivi lineari e non lineari su rete satellitare e *streaming*;
- su piattaforma satellitare la società opera nella fornitura di servizi di media audiovisivi autorizzati dall'Autorità ai sensi dell'art. 3 del Regolamento adottato con delibera n. 295/23/CONS, attraverso i marchi *Nickelodeon* (delibera n. 372/22/CONS) e *Nick Junior* (n. 282/21/CONS) mentre le corrispondenti estensioni *Nick JR +1* e *Nickelodeon +1* risultano sospese a far data 1° dicembre 2025¹; per quanto concerne i marchi *Comedy Central*, *Comedy Central +1* e *MTV*, gli stessi sono trasmessi dalla società di diritto estero ViacomCBS Networks International Czech s.r.o, registrata nel registro imprese di Praga al n. 156775, C.F. 289 70 438, avente sede legale in Perlová 371/5, 110 00, Praga, Repubblica Ceca, autorizzata nel 2014 dal Council for Radio and Television Broadcasting (RRTV);
- delle numerose sussidiarie del Gruppo *Paramount*, operano in Italia la società *Paramount Pictures International, Ltd.*, società registrata nel Regno Unito con numero di registrazione 03458440 e avente sede legale presso Building 5 Chiswick Park, 566 Chiswick High Road, Londra, W4 5YF, e la società *Pluto Inc.*, società per azioni di diritto statunitense avente sede legale negli Stati Uniti, Delaware, che opera negli Stati membri dell'UE attraverso la società di diritto tedesco *Pluto TV Europe GmbH*, avente sede legale a Boxhagener Strasse 80, 10245, Berlino, registrata al Registro delle imprese con N. HRB 111549, CF 37/473/50390, P.I. DE 814673141, autorizzata dall'Autorità di regolamentazione del North Rhine-Westphalia, Landesanstalt für Medien NRW, alla fornitura del servizio di media audiovisivo lineare e *on-demand Pluto TV*, lanciato in Italia in data 28 ottobre 2021;

¹ Per quanto concerne i marchi VH1 e Super!, il primo risulta dismesso a partire dal 2024 e il secondo ceduto ad altro fornitore nel 2026.



- il gruppo offre in Italia anche un servizio audiovisivo non lineare a pagamento in *streaming* (SVOD) attraverso il marchio [REDACTED] tramite la società di diritto estero VIMN Germany GmbH, società costituita in Germania presso il registro delle imprese dell'Amtsgericht Berlin-Charlottenburg con il numero HRB 113345 B, con sede legale in Boxhagener Strasse 80, 10245, Berlino;
3. la società oggetto di acquisizione *Warner Bros. Discovery, Inc.* dalla documentazione in atti, risulta:
- una *public corporation* costituita ai sensi del diritto dello Stato del Delaware con sede principale a 230 Park Avenue South, New York, NY 10003, Stati Uniti d'America, e sede legale presso Corporation Trust Center 1209 Orange St, City of Wilmington, County of New Castle, DE 19801, Stati Uniti d'America. WBD è iscritta presso il Delaware Secretary of State – Division of Corporations, con il numero 4540106. Le azioni ordinarie di WBD sono quotate presso il [REDACTED]
 - alla data dell'11 marzo 2026, gli unici soggetti titolari di partecipazioni superiori al 5% del capitale sociale risultano essere The Vanguard Group (11,2%), BlackRock, Inc. (6,2%) e State Street Corporation (5,2%); la restante parte del capitale sociale è flottante;
 - il gruppo è una multinazionale che opera a livello globale nell'intera filiera dell'audiovisivo, dalla produzione e distribuzione cinematografica (*Studios*) alla fornitura di servizi media audiovisivi lineari e non lineari, in chiaro e a pagamento. In particolare, risulta attiva in tre segmenti: i) *Studios*, che comprende *Warner Bros. Motion Picture Group*, *DC Studios*, e *Warner Bros. Television Group*, e opera nella produzione e distribuzione di lungometraggi per la prima proiezione nelle sale cinematografiche, la produzione e la licenza a livello mondiale, inclusa la distribuzione nelle sale cinematografiche, sui servizi di media, *home entertainment* digitale e fisico; in questo segmento rientrano anche le licenze per prodotti di consumo, esperienze tematiche e giochi interattivi; ii) *TV Media*, che comprende l'attività di fornitore di servizi media lineari multiplatforma su digitale terrestre e satellitare, attraverso i marchi TNT, TBS, Turner Classic Movies, OWN, HGTV, Food Network, TLC, Discovery Channel e Adult Swim, nonché le reti internazionali di intrattenimento generale e *lifestyle* e le reti sportive globali, CNN International e TNT Sports; e iii) *Direct-to-Consumer*, che comprende il portafoglio di servizi audiovisivi non lineari a pagamento attraverso i marchi HBO Max, discovery+ e TVN/Player, forniti ai consumatori direttamente o tramite *partner*;



- in Italia, il gruppo opera attraverso la società Discovery Italia S.r.l., società a responsabilità limitata di diritto italiano con sede legale in Milano, via Uberto Visconti di Modrone 11, 20122, P. IVA/C.F. 04501580965; iscritta al ROC con il n. 21179, in qualità di fornitore di servizi di media audiovisivi lineari e non lineari e come concessionaria di pubblicità; essa è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di DNI Europe Holdings Limited, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
- i servizi lineari, trasmessi su digitale terrestre, riconducibili a Discovery Italia S.r.l. ed autorizzati dal MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (MIMIT), comprendono i marchi: *Nove*, *Real Time*, *DMAX*, *Discovery Turbo* (già *MotoTrend*), *Food Network*, *HGTV*, *Giallo* e *Discovery* (già *Warner TV*);²
- quanto agli ulteriori servizi e marchi riconducibili alle società del Gruppo WBD, trasmessi a pagamento, dalla documentazione in atti risultano: *CNN International*, *Eurosport 1*, *Eurosport 2*, *Boomerang* e *Cartoon Network*; questi ultimi trasmessi dalla società di diritto italiano Turner Broadcasting System Italia S.r.l., direttamente controllata dalla *subholding* di diritto inglese Turner Broadcasting System Europe Limited (già in possesso del [REDACTED] delle quote del capitale sociale della società Boing S.p.A.), ed autorizzati da Agcom con delibere n. 373/22/CONS e 374/22/CONS del 20 ottobre 2022. I marchi *Eurosport 1* e 2, trasmessi dalla società di diritto francese Eurosport SAS, sono autorizzati dal regolatore Arcom a partire dal 25 novembre 2019; infine il marchio *CNN International*, trasmesso dalla società di diritto inglese Cable News Network Inc., ed autorizzato da Ofcom;
- il gruppo offre in Italia, attraverso la società di diritto olandese Discovery Communications Benelux B.V., due servizi media audiovisivi a richiesta, in *streaming*, con i marchi *HBO Max* e *discovery+*, autorizzati dall'Autorità *Commissariaat voor de Media*;
- risultano altresì riconducibili al Gruppo WBD, ed operanti anche in Italia, Dplay Entertainment Ltd., società a responsabilità limitata avente sede legale nel Regno Unito, Chiswick Park Building 2, 566 Chiswick High Road, Londra, W4 5YB, C.F./P. IVA GB115159924X, [REDACTED]
[REDACTED] Eurosport SAS, società di diritto francese avente sede legale in Francia, 3 Rue Gaston et René Caudron, Issy-les-Moulineaux, C.F./P. IVA FR17353735657, [REDACTED]
[REDACTED]

² Con protocolli Agcom nn. 0258288/2026 e 0258282/2026, il MiMit ha volturato i marchi K2 e Frisbee in favore della società Boing S.p.A..

██████████; Turner Broadcasting System Italia S.r.l., società a responsabilità limitata di diritto italiano con sede legale in Roma, via dei Magazzini Generali 18/20, 00154, P. IVA/C.F. 05823971006, attiva nella distribuzione, nel *marketing* e nella consulenza sui contenuti audiovisivi, non iscritta al ROC, controllata da Turner Broadcasting System Europe Limited; nonché Warner Bros. Entertainment Italia S.r.l., società a responsabilità limitata di diritto italiano con sede legale in Roma, via Giacomo Puccini 6, 00198, C.F. 00450490586, iscritta al ROC con il n. 24621 in qualità di produttore e distributore di programmi radiotelevisivi, controllata da Warner Bros. Entertainment Nederland B.V.;

4. come risulta dagli atti, l'accordo si sostanzia nella stipula di un contratto, sottoscritto in data 27 febbraio 2026, in virtù del quale la società [REDACTED] Skydance Corporation acquisirà l'intero capitale sociale di Warner Bros. Discovery. Sotto il profilo tecnico-giuridico, l'acquisizione avverrà tramite fusione per incorporazione;
5. [REDACTED]
[REDACTED]
6. l'operazione è stata notificata ai sensi dell'art. 51, comma 3, del *Tusma*, in quanto il fatturato aggregato generato in Italia supera le soglie previste dall'art. 16 della legge n. 287/1990, come annualmente aggiornate dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ("AGCM"). In particolare, dalla documentazione agli atti, nel 2025 i ricavi generati in Italia dal Gruppo PSKY [REDACTED] e dal Gruppo WBD [REDACTED] ammontano, su base combinata, a circa [REDACTED];
7. per quanto concerne l'anno 2023, il Gruppo Paramount ha conseguito ricavi inferiori all'1% del SIC (il cui valore è stato quantificato, dalla delibera n. 316/25/CONS, in € 20,4 miliardi); il Gruppo WBD ha conseguito ricavi pari all'1,2% del SIC;
8. con riferimento agli indici sintomatici previsti dall'art. 51, comma 3, del *Tusma*, dalle verifiche svolte l'operazione non determina il superamento della soglia sistemica di cui alla lettera a), pari al 20% dei ricavi complessivi del SIC, né il limite tecnico di cui alla lettera d), relativo al 20% dei programmi televisivi o radiofonici irradiati su frequenze terrestri in ambito nazionale. Le soglie previste dalle lettere b) e c) non assumono rilievo nel caso di specie, poiché l'operazione non è idonea a determinare, rispettivamente, partecipazioni nei mercati della fornitura al dettaglio di servizi di comunicazione elettronica o l'acquisizione di partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani. Quanto, infine, alla soglia del 50% dei ricavi in uno o più mercati che compongono il SIC, prevista dall'art. 51, comma 3, lettera a), secondo periodo, del *Tusma*, non è allo stato possibile verificarne l'eventuale superamento, poiché i mercati individuati dalla delibera n. 251/25/CONS saranno valorizzati a partire dall'esercizio fiscale 2026. Sulla base dei dati di audience disponibili, è in ogni caso

possibile dedurre che le Parti, anche congiuntamente considerate, non possano detenere quote di mercato tali da integrare indici presuntivi di dominanza così come indicati all'art. 51, comma 3, lettera a), secondo periodo, *Tusma*;

9. con riferimento al segmento dei contenuti di informazione, dalla documentazione in atti risulta che il solo Gruppo WBD è titolare, sul canale Nove, di una testata editoriale (*TG Nove*, realizzata da Discovery Italia S.r.l. in collaborazione con CNN), articolata in edizioni quotidiane di breve durata; il Gruppo PSKY non risulta, per contro, titolare in Italia di alcuna testata giornalistica né di alcun servizio di informazione autonomo, non essendo il marchio *CBS News* distribuito sul territorio nazionale in forma di canale lineare o servizio dedicato. Non si determina pertanto, nel segmento in esame, alcuna sovrapposizione orizzontale tra le Parti. Il marchio *all-news CNN International*, parimenti riconducibile al Gruppo WBD tramite Turner Broadcasting System Italia S.r.l. e distribuito in modalità *pay* sulle piattaforme Sky e TIMVISION, non assume rilievo ai fini della presente valutazione, trattandosi di servizio a diffusione internazionale privo di responsabilità editoriale su contenuti informativi di produzione nazionale;
10. pertanto, tenuto conto delle caratteristiche della concentrazione notificata, nonché del contesto concorrenziale, si ritiene che l'operazione non risulti, sulla base delle informazioni raccolte nell'ambito del procedimento, rilevante nel determinare l'instaurarsi di effetti distorsivi o comunque lesivi del pluralismo; ciò premesso, l'Autorità eserciterà un'attenta azione di monitoraggio, al fine di evitare che possano determinarsi eventuali alterazioni delle condizioni concorrenziali del mercato e del livello di pluralismo;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 5 del *Regolamento* adottato con delibera n. 265/22/CONS, del 19 luglio 2022.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla pubblicazione dello stesso.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 10 settembre 2026

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE

Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Giovanni Santella